



INFORMAZIONE AI LAVORATORI

**Decreto Legislativo
9 Aprile 2008 n. 81**

**Ricevuta di Consegna in ottemperanza a quanto disposto
dall'articolo 36 del D. Lgs. 81/2008
relativamente agli obblighi di Informazione**

Dati del Lavoratore

Cognome _____

Nome _____

Matricola _____

Egregio Lavoratore,

la normativa in tema di sicurezza e salute (articolo 36 del Decreto Legislativo n. 81/2008), impone ai Datori di Lavoro di fornire informazioni, ad ogni singolo lavoratore, circa i rischi derivanti sui luoghi di lavoro.

Per questa attività informativa abbiamo predisposto il seguente opuscolo con un taglio pratico e facilmente consultabile nello stesso tempo, con l'intento di rendere semplici ed efficaci i concetti circa la tutela dell'incolumità fisica Sua e delle altre persone.

Per qualsiasi informazione ed anche per semplici chiarimenti in merito ai contenuti del materiale, siete pregati di contattarci immediatamente: saremmo ben lieti di rendervi maggiormente consapevoli circa i rischi, ma soprattutto di istruirvi circa le corrette azioni da intraprendere ... e siamo certi che collaborerete insieme a noi in modo fattivo con l'obiettivo comune di una ... attività lavorativa sana e sicura.

Grazie

_____, li _____

Firma del Lavoratore per Ricevuta

Timbro e Firma Datore di Lavoro

81/08 ... la nuova linea di riferimento!

Con lo scopo di contrastare il drammatico bilancio degli infortuni sul lavoro, lo Stato Italiano, ha deliberato ed approvato in tempo stretti il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008, denominato "Testo Unico Sicurezza". Questo Testo ha mandato in soffitta le tante leggi che fino ad oggi hanno regolamentato la materia, a partire dal Decreto Legislativo n. 626/1994 che per anni è stato un punto di riferimento in materia di sicurezza.

In aggiunta, ha introdotto concetti e definizioni completamente innovativi in materia di sicurezza: in particolare, sono stati introdotti nuovi obblighi sia per i datori di lavoro (**valutazione dello stress lavoro correlato**, ad esempio) che per i lavoratori, adesso direttamente coinvolti nella tutela della propria salute ... ma anche in favore delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Le nuove disposizioni sono rivolte prevalentemente ai lavoratori dipendenti e rappresenta il primo passo indispensabile per il datore di lavoro nel cammino verso la necessaria formazione ed informazione dei propri dipendenti, attività che costituisce obbligo sancito dall'articolo 34 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Ma a chi si rivolge la legge?

A differenza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 626/94, l'attuale disciplina normativa (precisamente l'articolo 2) introduce rilevanti e profonde modifiche.

A) Lavoratore

E' considerato lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale:

- ◆ presta la propria opera nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro (sia pubblico che privato) con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione.

Pertanto ... sono considerati lavoratori anche i seguenti soggetti:

- i soci lavoratori di cooperative o di società
- i soci lavoratori di società, anche di fatto, che prestano la loro attività anche per conto della società
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
- l'associato in partecipazione
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
- i partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di:
 - macchine
 - laboratori
 - apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere
 - agenti chimici
 - apparecchiature fornite di videoterminali
 - agenti fisici e biologici

Diversamente ... sono **esclusi** dalla normativa i lavoratori **addetti ai servizi domestici e familiari**.

B) Datore di lavoro

Sono coinvolti dal provvedimento

- ◆ tutti i datori di lavoro in generale, indipendentemente dal settore di appartenenza.

N.B. si definisce datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva i quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Ma chi sono i protagonisti della sicurezza in azienda?

L'**81/2008**, prevede la presenza di taluni soggetti che hanno il compito di collaborare con il datore di lavoro nelle attività di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro e queste figure sono:

- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Il Preposto
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
- Il Medico Competente

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante per la sicurezza (RLS), "normativamente" disciplinato dagli articoli 47, 48 e 49 deve essere eletto o designato in tutte le singole aziende o unità produttive.

Al rappresentante per la sicurezza, che svolge un ruolo di "intermediario" tra datore di lavoro e lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza, sono attribuite diverse mansioni tra le quali, le più importanti riguardano l'obbligo di:

- avvisare il responsabile dell'azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro
- promuovere, elaborare ed attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori

In pratica ... avviene questo scambio:

- il datore di lavoro **collabora** con il rappresentante al fine di ottimizzare il livello di sicurezza in azienda
- il rappresentante, a sua volta, **segnala** al responsabile dell'azienda eventuali carenze riscontrate nelle attrezzature e nei dispositivi di protezione utilizzati dai lavoratori

Salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, questa figura specifica:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative
- è consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'unità produttiva
- è consultato circa l'organizzazione delle attività formative
- riceve informazioni e le documentazioni specifiche afferenti alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle che riguardano le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali
- può fare ricorso alle autorità competenti, quando ritiene opportuno che le politiche di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle, non sono idonee a garantire la sicurezza e la salute delle persone

Il servizio di prevenzione e protezione

E' un gruppo composto da esperti in materia di sicurezza sul lavoro, coordinati da un soggetto responsabile. Il Servizio di prevenzione e protezione può essere:

- interno, nel caso in cui sia affidato a lavoratori dipendenti della struttura
- esterno, se affidato a soggetti non dipendenti

La funzione principale di tale organo è quella di:

- collaborare fattivamente con il datore di lavoro per migliorare, ove possibile, il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- controllare ed informare circa la presenza di eventuali elementi di rischio sul luogo di lavoro, tramite un'accurata e continua attività di prevenzione.

Gli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono essere in possesso di particolari capacità, oltre ai seguenti requisiti professionali:

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché, di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relative alle attività lavorative.

Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del previsto titolo di studio, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 Agosto 2003 previo svolgimento dei corsi.

N.B. In molti casi, la legge consente al datore di lavoro di svolgere direttamente e personalmente i compiti assegnati al servizio di prevenzione e protezione. In questa ipotesi, quindi, sarà il solo datore di lavoro a svolgere tale funzione, senza l'ausilio di un apposito "Servizio".

Il datore di lavoro che intende svolgere tali compiti, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto. Fino alla pubblicazione dell'accordo, conserva validità la formazione effettuata nei sensi dell'articolo 3 del DM 16 gennaio 1997.

Il Medico competente

Questa figura è presente in azienda solamente **qualora esista l'obbligo di sorveglianza sanitaria**, per esempio nei casi seguenti:

- lavoratori addetti a videoterminali
- addetti a lavorazioni per le quali è prevista l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi
- lavoratori adibiti a lavori in cassoni ad aria compressa
- lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti
- addetti a lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono sostanze tossiche o infettanti
- lavoratori delle miniere e delle cave
- conduttori di generatori a vapore
- addetti a fabbricazione di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti affini, addetti all'impiego di gas tossici
- lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, rumore, piombo e amianto
- lavoratori notturni (D.Lgs n. 532/99)

Al medico competente viene richiesto soprattutto di:

- collaborare con il datore di lavoro nell'attività di progettazione ed attuazione della prevenzione aziendale
- effettuare accertamenti periodici intesi a controllare ed esprimere il giudizio di idoneità dei lavoratori alle diverse mansioni espletate
- tenere una cartella sanitaria per quei particolari lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
- collaborare con il datore di lavoro per l'organizzazione delle attività di pronto soccorso

La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l'insieme della documentazione medica, finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei singoli lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro ed ai fattori di rischio professionali ai quali gli stessi lavoratori sono esposti. Il datore deve, tramite l'opera del medico competente, di assicurare, nei casi in cui è prevista, l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

Diversamente, qualora ciò non venga effettuato, si rientra nelle ipotesi di reato per lesioni colpose (Articolo 590 del Codice Penale). Quindi il lavoratore:

- ha l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti
- ha la facoltà di chiedere la sorveglianza sanitaria al datore di lavoro
- può chiedere copia delle cartelle sanitarie all'ISPESL anche tramite il proprio medico

Informazione, formazione ed addestramento

Il datore di lavoro non ha "chiuso" il cerchio della prevenzione, della corretta responsabilizzazione delle persone fino a quando, non sottopone i propri collaboratori ad un capillare programma di formazione, informazione e addestramento. Sono utili le letture delle seguenti definizioni:

Formazione: processo educativo attraverso il quale vengono impartite ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, le conoscenze e le procedure atte all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e all'identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi.

Informazione: complesso delle attività dirette a trasferire informazioni utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere specificatamente ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro al fine di tutelare l'incolumità fisica.

Il datore di lavoro, quindi, deve fornire le informazioni adeguate relativamente:

- ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività lavorativa in genere
- alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione
- ai nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione
- agli elementi di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo assistenza

Il datore deve, inoltre, provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- sui rischi cui è esposto, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base dei dati della normativa in vigore e delle norme tecniche
- sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate

Quando la formazione riguarda lavoratori immigrati, essa deve essere effettuata previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Ad oggi ciascuna azienda, mediante il servizio di Prevenzione e Protezione, è chiamata a definire dei programmi di addestramento specifico per:

- l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- addetti chiamati a realizzare dei lavori in quota con accessi mediante funi e ponteggi
- addetti esposti alla movimentazione manuale dei carichi circa le corrette manovre e procedure da adottare
- addetti che utilizzano sostanze pericolose
- addetti ai lavori elettrici in tensione, nonché, tutte le mansioni (individuate nel documento di valutazione dei rischi) che espongono i lavoratori a specifici rischi per le quali viene richiesta una riconosciuta capacità professionale, nonché specifica esperienza

Gli obblighi dei lavoratori: ma quali sono?

Col nuovo Testo Unico la posizione del lavoratore viene modificata in modo rilevante, nel senso che allo stesso gli viene attribuito un **ruolo attivo** all'interno della struttura in materia di sicurezza.

Gli sono imposti degli **obblighi specifici** il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di sanzioni e tutti questi obblighi, sono finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza e della salute.

Principio fondamentale: il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, conformemente alla propria formazione ed alle istruzioni".

E' utile la lettura della tabella che segue per una visione degli obblighi e delle sanzioni nel suo insieme:

Obblighi	Sanzioni
<ul style="list-style-type: none">▪ osservare le norme di sicurezza previste dalla legge e quelle impartite dal datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none">▪ arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 euro a 600,00 euro
<ul style="list-style-type: none">▪ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione	<ul style="list-style-type: none">▪ come sopra
<ul style="list-style-type: none">▪ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di segnalazione a loro disposizione, i quali non devono essere	<ul style="list-style-type: none">▪ come sopra
<ul style="list-style-type: none">▪ segnalare al datore di lavoro, dirigente o preposto eventuali anomalie accertate nel funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di protezione; segnalare inoltre le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l'anomalia o il pericolo, notificando l'accaduto al responsabile per la sicurezza	<ul style="list-style-type: none">▪ arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 euro a 600,00 euro
<ul style="list-style-type: none">▪ sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente previsti	<ul style="list-style-type: none">▪ come sopra
<ul style="list-style-type: none">▪ partecipare ai corsi di formazione ed addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none">▪ come sopra

Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale?

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca ai lavoratori i "Dispositivi di Protezione Individuale" (DPI), finalizzati alla protezione contro i rischi durante il lavoro, il lavoratore è tenuto al rispetto di determinate regole di utilizzo e conservazione.

Definizione: *per disposto di protezione individuale (DPI) si deve intendere qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o utilizzata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro.*

Non vengono considerati, comunque, dispositivi di protezione individuale:

- ◆ gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
- ◆ le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
- ◆ gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

Obblighi	Sanzioni
<ul style="list-style-type: none">▪ sottoporsi ai programmi di addestramento e formazione eventualmente organizzati dal datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none">▪ arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 euro a 600,00 euro
<ul style="list-style-type: none">▪ utilizzare i DPI in modo appropriato e rispettare le modalità pratiche descritte dal datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none">▪ come sopra
<ul style="list-style-type: none">▪ avere cura dei DPI a loro disposizione, senza apportare modifiche di propria iniziativa	<ul style="list-style-type: none">▪ come sopra
<ul style="list-style-type: none">▪ segnalare al datore di lavoro, dirigente o al preposto qualsiasi difetto riscontrato nei DPI	<ul style="list-style-type: none">▪ come sopra

Elenco indicativo dei D.P.I.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
<ul style="list-style-type: none">▪ caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie)▪ copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)▪ copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., intessuto, intessuto rivestito, ecc)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
<ul style="list-style-type: none">▪ palline e tappi per le orecchie▪ caschi (comprendenti l'apparato auricolare)▪ cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria▪ cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza▪ dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
<ul style="list-style-type: none">▪ occhiali a stanghette▪ occhiali a maschera▪ occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarossi, visibili▪ schermi facciali▪ maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- apparecchi isolanti a presa d'aria
- apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- scafandri per sommozzatori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

- guanti
- guanti a sacco
- ditali
- manicotti
- fasce di protezione dei polsi
- guanti a mezza dita
- manopole

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

- scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- scarpe a slacciamento o sganciamento rapido

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE

- creme protettive, pomate

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME

- giubbotti, giacche, grembiuli, cinture di sicurezza del tronco

Uso delle attrezzature di lavoro

Definizione: per attrezzatura di lavoro si deve intendere qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Ogni lavoratore, quando utilizza le attrezzature di lavoro, deve seguire determinate istruzioni con l'obiettivo primario di ridurre quanto più possibile i rischi e, conseguentemente, migliorare il livello di sicurezza. I principali obblighi cui deve attenersi sono elencati nella tabella sotto riportata.

Obblighi	Sanzioni
<ul style="list-style-type: none">▪ utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente alle informazioni ricevute dal datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none">▪ arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 euro a 600,00 euro
<ul style="list-style-type: none">▪ sottoporsi agli eventuali programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none">▪ come sopra
<ul style="list-style-type: none">▪ non rimuovere i sistemi di protezione della macchina al fine di velocizzarne l'utilizzo e, comunque, non apportarvi modifiche di propria iniziativa	<ul style="list-style-type: none">▪ come sopra
<ul style="list-style-type: none">▪ segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto riscontrato nelle attrezzature di lavoro	<ul style="list-style-type: none">▪ come sopra

La movimentazione manuale dei carichi

Le lesioni dorso-lombari rappresentano uno dei primari rischi cui sono soggetti i lavoratori che movimentano, in modo manuale, carichi pesanti. Per queste ragioni è opportuno che i lavoratori conoscano le particolari tecniche per una corretta movimentazione dei carichi e che si attengano a determinati obblighi.

Definizione: Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del...

- sollevare
- deporre
- spingere
- tirare
- portare o spostare un carico

... che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Obblighi	Sanzioni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 euro a 600,00 euro
<ul style="list-style-type: none"> ▪ sottoporsi agli eventuali controlli sanitari previsti nei loro confronti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ come sopra
<ul style="list-style-type: none"> ▪ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ come sopra

Le lesioni dorso-lombari si possono evitare semplicemente seguendo alcuni pratici consigli e a tal fine, il rispetto delle cautele riportate nella seguente tabella potrà essere di notevole sussidio.

CAUTELE PER UNA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI PESANTI

Prima dello spostamento ...

- esaminare preventivamente il carico per verificare il peso
- controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, parti deboli, se è scivoloso, fragile, ingombrante, difficile da afferrare, in equilibrio instabile, etc.
- assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento
- utilizzare i dispositivi di protezione eventualmente forniti dal datore di lavoro, quali, ad esempio, guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, etc.
- indossare indumenti e calzature adeguati ad evitare qualsiasi effetto personale (collane, bracciali, etc.) inadeguato e poco compatibile con l'attività di movimentazione
- prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano bene aperte, con un piede a fianco del carico e l'altro dietro il carico


Prima del sollevamento ...

- fare leva sulla muscolatura delle gambe, flettendole, anziché, caricare i muscoli della schiena
- la schiena deve essere mantenuta in posizione eretta
- fare presa sul carico in modo tale che dita e palmi delle due mani siano a contatto con l'oggetto
- tenere il carico vicino al busto mantenendo le braccia piegate
- evitare le torsioni e le inclinazioni del tronco
- evitare movimenti bruschi

Durante lo spostamento ...

- accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere
- qualora il peso debba essere caricato/scaricato su/da un automezzo con sponda, assicurarsi che la sponda appoggi su una base stabile
- accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare

Adesso ... verificate attentamente le seguenti figure al fine di comprendere i rischi e, soprattutto, di conoscere i modi esatti a tutela della vostra salute e sicurezza!



Il lavoro al videoterminale

La sicurezza nel suo insieme prevede anche una particolare tutela a tutti quei lavoratori che sono addetti ai videoterminali **in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore settimanali**.

Pertanto, ne consegue, che **soltanto** questi soggetti sono beneficiari delle seguenti agevolazioni che il Testo Unico concede loro, e cioè:

- delle interruzioni di lavoro
- dei controlli sanitari

Questa normativa si applica a tutte le attività lavorative che comportano l'uso d'attrezzature munite di videoterminali mentre sono espressamente esclusi i lavoratori addetti:

- ai posti di guida di veicoli o macchine
- ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto
- ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico
- alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzature
- alle macchine di videoscrittura senza schermo separato

INTERRUZIONI DI LAVORO

- modalità e durata sono stabile dalla contrattazione collettiva, anche aziendale; quindi possono variare in relazione al CCNL applicato
- in assenza di disposizioni contrattuali il lavoratore ha diritto ad una **pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale**
- è esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro
- nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro
- la pausa può essere sostituita mediante adibizione del dipendente ad altre mansioni

CONTROLLI SANITARI

I lavoratori addetti ai videoterminali, prima di essere adibiti a tali mansioni sono sottoposti a due particolari controlli sanitari da parte del medico competente:

- una visita medica finalizzata ad accertare la presenza di eventuali malformazioni strutturali
- un esame degli occhi e della vista

Sono sottoposti, inoltre, ad ulteriori visite specialistiche nel caso in cui l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità e infine ...

- i lavoratori risultati idonei alla prima visita ma con prescrizioni mediche
 - i lavoratori che abbiano compiuto i quarantacinque anni di età
- ... saranno sottoposti a visite di controllo con periodicità biennale.

Prevenzione incendi, evacuazione

La sicurezza dei lavoratori in caso di incendio si può raggiungere solamente attraverso l'organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio, attuabile mediante la predisposizione di un piano d'emergenza, i cui contenuti sono a discrezione del datore di lavoro.

Nel piano sono specificati:

- i nomi dei soggetti incaricati dell'attuazione delle procedure d'emergenza
- i compiti, le funzioni e le azioni dei diversi soggetti coinvolti
- le modalità di evacuazione del personale
- la modalità di formazione ed addestramento

Ne deriva che non è possibile individuare a priori gli obblighi generali che coinvolgono indistintamente tutti i lavoratori.

Gli obblighi specifici di ciascun lavoratore risultano, infatti, dagli eventuali singoli piani d'emergenza adottati nelle diverse realtà aziendali.

Al momento, l'unico obbligo generale certo consiste nel fatto che: **il lavoratore non può rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione come incaricato all'attuazione delle procedure d'emergenza.**

IN CASO DI INCENDIO È BENE SAPERE CHE ...

Per affrontare una situazione di emergenza, causata dal verificarsi di un incendio, è necessario:

- valutare immediatamente la portata dell'incendio, al fine di decidere se intervenire direttamente o
- se rivolgersi ai Vigili del Fuoco
- segnalare la presenza dell'incendio in azienda
- conoscere l'ubicazione di:
 - estintori
 - eventuali idranti
 - eventuali impianti di segnalazione e allarme incendio
 - uscite e vie di emergenza
 - conoscere le modalità di utilizzo di estintori, idranti e quant'altro sia a disposizione nell'azienda
 - In caso di pericolo grave e immediato, abbandonare immediatamente il posto di lavoro

Attenzione! ... ecco le prime precauzioni da adottare per prevenire un incendio:

- non fumare nei luoghi in cui è espressamente vietato da apposita segnaletica
- prima di lasciare un luogo in cui è consentito fumare, accertarsi che non siano rimaste sigarette
- accese e che siano riposte negli appositi portacenere
- accertarsi che i videoterminali, eventualmente utilizzati, siano spenti prima di allontanarsi dal posto
- di lavoro nelle pause di lavoro

Norme utili di pronto soccorso

In questa sezione si intende fornire informazioni e suggerimenti pratici su come riconoscere e gestire le emergenze sanitarie pericolose per la sopravvivenza tralasciando i problemi minori del primo soccorso.

Una emergenza sanitaria viene "inquadrata e vissuta" solitamente come un evento incontrollabile e drammatico perché non esiste, nel nostro paese, una educazione di massa in materia, oltre ad un addestramento permanente della popolazione a organizzare e prestare le operazioni di primo pronto soccorso.

E il risultato di questa situazione si riflette talvolta pesantemente sull'esito di emergenze sanitarie

che implicano la sospensione delle funzioni vitali (arresto cardiaco o arresto respiratorio, ad esempio). In questo tipo di emergenze è molto importante attivare immediatamente il cerchio della sopravvivenza, ovvero:

1. veloce allertamento (telefonare al 118)
2. pronta rianimazione cardiorespiratoria (ad opera del soccorritore)
3. precoce defibrillazione
4. rapido trattamento medico avanzato.

Le attività di supporto delle funzioni vitali attraverso la rianimazione cardio-polmonare è di fondamentale importanza in quanto permette di mantenere ossigenato il cervello (limitando i danni neurologici), il cuore e altri organi, in attesa dell'arrivo del medico opportunamente attrezzato per il ripristino definitivo delle funzioni vitali sospese.

Arresto respiratorio

In caso di arresto respiratorio primario il cuore continua a battere e il sangue trasporta l'ossigeno al cervello e agli altri organi vitali per alcuni minuti. Il polso carotideo è presente. L'arresto respiratorio può essere provocato da:

- .. ostruzioni delle vie aeree da corpi estranei
- .. perdita di coscienza duratura
- .. inalazione di fumo durante incendio
- .. overdose da farmaci
- .. folgorazione
- .. infarto miocardico

L'intervento del soccorritore nei casi di insufficienza o arresto del respiro permette, attraverso la respirazione bocca a bocca, di migliorare l'ossigenazione in persone che hanno ancora un cuore battente e di prevenire l'imminente arresto cardiaco.

Arresto cardiaco

Nei casi di arresto cardiaco primario la circolazione del sangue si ferma completamente, l'ossigeno non arriva più agli organi vitali come il cervello, nel quale il danno neurologico irreversibile inizia circa 4 minuti dopo l'arresto. L'arresto cardiaco può essere provocato da:

- .. infarto cardiaco
- .. emorragia grave
- .. folgorazione
- .. trauma con emorragia importante

L'intervento del soccorritore in caso di arresto cardiaco, che si accerta con la palpazione del polso carotideo, permette di ripristinare attraverso il massaggio cardiaco esterno una circolazione sanguigna adeguata a proteggere il cervello e gli altri organi vitali dall'anossia, ovvero, la mancanza di ossigeno. Nel caso dello stato di coma primario, cioè non dovuto ad arresto cardiaco, potrà essere presente attività respiratoria e cardiaca normale.

Stato di coma

Per stato di coma (o stato comatoso) si intende la condizione in cui l'infortunato non risponde ai comandi elementari come la richiesta di mostrare la lingua o di aprire le palpebre degli occhi. Lo stato di coma può essere provocato da:

- ictus
- intossicazione da farmaci
- sincope
- ipoglicemia
- folgorazione
- epilessia

Chi presta il soccorso deve provvedere a mantenere libere le vie aeree contrastando l'abbassamento della base della lingua con **la manovra di iperestensione del capo** e a porre il paziente **in posizione di sicurezza laterale** in quanto durante il coma possono non funzionare i riflessi della tosse e della deglutizione. Questo deficit espone il paziente al rischio di inalazione di materiale gastrico eventualmente rigurgitato con conseguente soffocamento.

Fasi di intervento

Per un giusto ed efficace approccio ad una persona con arresto delle funzioni vitali è necessario seguire una **sequenza di azioni predefinita** che permette al soccorritore di **non omettere comportamenti importanti** e di mantenere la necessaria calma anche in circostanze drammatiche. La sequenza consta delle seguenti fasi:

1. verifica dello stato di coscienza
2. attivazione del 118
3. apertura della bocca e verifica pervietà delle vie aeree (guardo, ascolto, sento)
4. ventilazione di soccorso (2 insufflazioni)
5. palpazione del polso carotideo
6. inizio del messaggio cardiaco (15 compressioni)
7. prosecuzione dei cicli-massaggio cardiaco e ventilazione bocca a bocca con rapporto 15:2

Arrivando presso una persona vittima di un malore si deve accertare la presenza o meno di coscienza chiedendo: **“come stai?”** e scuotendo leggermente la spalla.

Se non si ottiene risposta (e quindi in uno stato di coma) si deve attivare immediatamente il sistema di soccorso 118 comunicando le seguenti informazioni:

- luogo dell'evento
- numero telefonico chiamante
- descrizione dell'episodio avvenuto
- numero di persone coinvolte nell'evento
- condizioni della vittima (stato di coscienza, attività respiratoria, battito cardiaco)

Il passo successivo consiste nella valutazione dell'attività respiratoria.

Tale analisi richiede alcune manovre preliminari:

- sistemazione della vittima in **posizione supina** su superficie rigida (ad esempio ... pavimento)
- **apertura della bocca** con le dita incrociate per accertare la presenza di materiale solido o liquido da rimuovere con fazzoletto e dita ad uncino
- **posizionamento della testa in iperestensione**, che si ottiene con una mano sulla fronte e una sotto la mandibola; la manovra serve a sollevare la base della lingua che potrebbe ostruire le vie aeree.

La segnaletica di sicurezza

Cos'è

La segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, normalmente indicata come segnaletica di sicurezza, è la segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. L'obiettivo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido, efficace e con modalità di facile interpretazione, l'attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul luogo di lavoro.

Per ciò che riguarda il contenuto di questa scheda, vengono presi in esame i seguenti tipi di segnali:

- a) segnali di divieto, che vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- b) segnali di avvertimento, che avvertono di un rischio o pericolo;
- c) segnali di prescrizione, che prescrivono un determinato comportamento;
- d) segnali di salvataggio o di soccorso, che forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

Requisiti normativi e tecnici

Il D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche, qualifica la segnaletica di sicurezza come un mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori che deve essere utilizzato in tutte le condizioni in cui siano presenti pericoli non controllabili né con sistemi di tipo tecnologico, né con l'adozione di interventi di tipo organizzativo e procedurale. La segnaletica di sicurezza diventa in tal modo parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo di uno o più rischi nell'ambiente di lavoro. Lo stesso decreto stabilisce i criteri per la scelta dei segnali e le relative caratteristiche.

La segnaletica deve fare riferimento quindi alla legislazione citata; per i segnali non espressamente definiti in questa norma legislativa, è necessario fare riferimento alle norme tecniche predisposte dall'UNI (Ente Italiano di Unificazione).

Criteri per la scelta e la collocazione

La segnaletica per essere efficace deve dare un messaggio rapido e facilmente interpretabile; per raggiungere questo scopo occorre osservare alcune semplici regole:

- evitare la disposizione ravvicinata di un numero di cartelli eccessivo, ciò al fine di favorirne l'individuazione e la comprensione del messaggio;
- non utilizzare contemporaneamente segnali che possano generare confusione tra di loro (es.: fornire messaggi contraddittori);
- rendere visibile la segnaletica da tutte le posizioni ritenute critiche rispetto al messaggio che si vuole fornire.

Affinché la segnaletica sia veramente efficace, è necessario predisporre un progetto globale che tenga in considerazione, oltre ai semplici aspetti normativi, anche quelli riguardanti: la fruibilità delle informazioni che si vogliono comunicare, la corretta manutenzione dei segnali, la regolare pulizia ed i materiali impiegati. Nella eventualità di segnalazioni che richiedono fonti di energia, è necessario assicurarsi che questa sia mantenuta anche in caso di guasto all'impianto elettrico.

Colori di sicurezza

Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.

Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo - Allarme	Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
	Materiali e attrezzature antincendii	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela Verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

Dimensioni

Per ciò che riguarda le dimensioni dei cartelli segnaletici, la normativa vigente, prevede l'utilizzo della formula: **$A > L^2/2000$** .

Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m² ed L è la distanza, misurata in metri, dalla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

Cartelli di divieto

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda;
- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).



Vietato fumare



Vietato fumare
o usare fiamme libere



Vietato ai pedoni



Divieto di
spegnere con
acqua



Acqua non potabile



Divieto di accesso
alle persone non autorizzate



Vietato ai carrelli
di movimentazione



Non toccare

Cartelli di avvertimento

Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare,
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)



Materiale infiammabile
o alta temperatura (1)

(1) In assenza di un controllo specifico per alta temperatura .



Materiale esplosivo



Sostanze velenose



Sostanze corrosive



Materiali radioattivi



Carichi sospesi



Carrelli di
Movimentazione



Tensione elettrica
pericolosa

Cartelli di prescrizione

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,
- pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)



Protezione obbligatoria degli occhi



Casco di protezione obbligatoria



Protezione obbligatoria dell'udito



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie



Calzature di sicurezza obbligatoria



Guanti di protezione obbligatoria



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione individuale obbligatoria contro le cadute



Passaggio obbligatorio per i pedoni



Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Cartelli di salvataggio

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)



Percorso/Uscita di emergenza



Direzione da seguire (Segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)



Pronto soccorso



Barella



Doccia di sicurezza



Lavaggio per occhi



Telefono per salvataggio e pronto soccorso

Cartelli per le attrezzature antincendio

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)



Lancia antincendio



Scala



Estintore



Telefono per interventi antincendio



Altri tipi di segnalazione

Si ritiene importante anche fare un accenno alla segnalazioni degli ostacoli, dei punti di pericolo e delle vie di circolazione.

La segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo è utile per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro. A tale scopo si usano il colore giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.



Esempio:

Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.

Le barre gialle e nere, ovvero rosse e bianche, dovranno avere un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.

La segnalazione a pavimento, delle vie di circolazione dei veicoli, deve essere fatta qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori. Le vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.

L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.